

Scheda informativa per i clienti per la notifica di un sinistro

Confo Garanzia 2+1:

Notificare un sinistro in modo semplice e veloce

In caso di sinistro coperto dall'assicurazione procedere come segue:

Denunciare il sinistro il prima possibile online al seguente indirizzo: **www.helvetic-warranty.ch**

Per notificare un sinistro occorrono i seguenti documenti:

- Contratto d'acquisto e bollettino di consegna di Conforama
- Descrizione dell'articolo e del modello dell'oggetto assicurato come riportato nel contratto di acquisto
- Foto dell'oggetto danneggiato

Se vi serve assistenza per la notifica online di un sinistro, potete contattarci come segue:

Hotline per sinistri: +41 44 563 62 58

Orari di apertura: dal lunedì al venerdì / dalle ore 09:00 alle ore 18:00

Se il sinistro è coperto, Helvetic Warranty avvierà la procedura necessaria per l'eliminazione del danno.

Importante:

Si ricorda che il danno deve essere verificato prima da Helvetic Warranty.

In caso di riparazione senza previa approvazione da parte di Helvetic Warranty, i benefici potrebbero essere rifiutati o ridotti.

Informazioni per i clienti d'assicurazione collettiva

Confo Garanzia 2+1 per mobili da giardino

(Edizione 04/2025)

Contraente:	Tra Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Dufourstrasse 40, 9001 San Gallo (di seguito «Helvetia») in veste di assicuratore e Conforama Suisse SA, Rue de la Gare 32, 1110 Morges (di seguito «Conforama») in veste di stipulante, sussiste un contratto di assicurazione collettiva (di seguito «contratto di assicurazione collettiva»). Tale contratto prevede determinate prestazioni assicurative connesse all'estensione della garanzia Confo 2+1 per mobili da giardino.
Soggetto assicurante:	Il soggetto responsabile del rischio per tutte le componenti concordate di questa assicurazione è: Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, Dufourstrasse 40, 9001 San Gallo.
Responsabilità per l'assicurazione e la gestione dei sinistri:	La responsabilità per questa assicurazione e per la gestione di eventuali sinistri è di: Helvetic Warranty GmbH, Industriestrasse 12, 8305 Dietlikon.
Persona assicurata:	I clienti di Conforama possono aderire al contratto di assicurazione collettiva. Il diritto all'assicurazione così concesso è valido esclusivamente nei confronti di Helvetia. Sono assicurati e aventi diritto i clienti che hanno acquistato la Confo Garanzia 2+1 al momento dell'acquisto di un mobile da giardino o entro il periodo di garanzia (garanzia legale) concesso da Conforama per mobili da giardino.

**Condizioni Generali di Assicurazione Confo Garanzia 2+1 per mobili da giardino
(Edizione 04/2025)**

Condizioni generali di assicurazione (CGA) del contratto di assicurazione collettiva tra Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA (Helvetia), in veste di assicuratore, e Conforama Suisse SA (Conforama), in veste di stipulante.

La versione vincolante delle condizioni generali di assicurazione (CGA) è redatta in tedesco. Inoltre, mettiamo a disposizione dei nostri clienti le traduzioni delle CGA in francese e in italiano. In caso di dubbio, fa fede la versione tedesca.

1. Oggetto assicurato

È coperto contro gli eventi assicurati fino al limite massimo di indennizzo il mobile da giardino riportato sul contratto d'acquisto con la designazione dell'articolo e del modello, che presenta un prezzo d'acquisto inferiore a CHF 200.000 (di seguito «oggetto assicurato»).

2. Acquisto, inizio e durata dell'assicurazione

La copertura Garanzia 2+1 per mobili da giardino può essere stipulata contemporaneamente al contratto d'acquisto per l'oggetto in questione, oppure entro la scadenza della garanzia accordata da Conforama (garanzia per i difetti).

La copertura assicurativa ha inizio dopo la scadenza della garanzia legale o contrattuale di due anni, ovvero 24 mesi dopo l'acquisto dell'oggetto assicurato presso Conforama e termina:

- Un anno (12 mesi) dopo l'inizio della copertura assicurativa;
- In caso di danno totale.

L'importo del premio, comprensivo dell'imposta assicurativa vigente, dipende dalla durata, dalla copertura e dal prezzo di acquisto (somma assicurata) dell'oggetto assicurato ed è dovuto al momento dell'adesione.

Se l'oggetto assicurato viene sostituito a seguito di una garanzia o garanzia legale (garanzia del produttore o del venditore), la copertura assicurativa si trasferisce all'oggetto sostitutivo conformemente alle presenti CGA. La durata dell'assicurazione rimane invariata e non si prolunga. La persona assicurata deve comunicare per iscritto la ricezione dell'oggetto sostitutivo, indicando la descrizione dell'articolo e del modello, al seguente indirizzo:

E-mail: claim.conforama@helvetic-warranty.ch

3. Revoca dell'assicurazione

Il recesso dall'assicurazione è possibile entro 14 giorni dalla stipula, a condizione che fino a quel momento non sia stato segnalato alcun sinistro. Con la dichiarazione di recesso, l'assicurazione cessa di essere valida. Il premio versato verrà rimborsato dalla Conforama alla persona assicurata.

4. Numero di sinistri assicurati

Il numero di sinistri coperti non è limitato.

5. Persona assicurata / avente diritto in caso di sinistro

L'assicurato e l'avente diritto in caso di evento assicurato è il titolare del contratto di acquisto, sul quale sono indicati la stipula dell'assicurazione e l'oggetto assicurato. La persona assicurata deve avere la propria residenza permanente in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

6. Validità territoriale

L'assicurazione è valida in Svizzera e nel Principato di Liechtenstein.

7. Condizioni per la copertura assicurativa

Per ogni oggetto assicurato devono essere soddisfatti i seguenti criteri per poter beneficiare della copertura assicurativa:

- L'oggetto assicurato deve essere stato acquistato a un prezzo inferiore a CHF 200.00. I mobili da giardino con un prezzo di vendita pari o superiore a CHF 200.00 non possono essere assicurati.
- L'oggetto assicurato deve essere di proprietà della persona assicurata o di un'altra persona che risiede nello stesso nucleo familiare.
- L'oggetto assicurato deve essere utilizzato prevalentemente per scopi privati. Gli oggetti assicurati utilizzati principalmente per scopi professionali o commerciali non sono coperti.
- L'oggetto assicurato deve essere stato acquistato in Svizzera.

8. Vendita dell'oggetto assicurato

Se l'oggetto assicurato viene venduto, la copertura assicurativa viene trasferita al legittimo acquirente, a condizione che quest'ultimo abbia la propria residenza in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

9. Somma assicurata

La somma assicurata corrisponde al prezzo di acquisto dell'oggetto assicurato (importo netto pagato).

10. Limite massimo di indennizzo in caso di sinistro

Per ogni sinistro, l'indennizzo massimo di Helvetia è limitato alla somma assicurata.

11. Eventi assicurati

È assicurata la perdita improvvisa e imprevedibile della funzionalità dell'oggetto assicurato a causa di difetti di costruzione, materiali o fabbricazione (analogamente alla garanzia del produttore o del venditore).

Questo elenco è esaustivo.

12. Prestazioni assicurative

In caso di sinistro, Helvetia fornisce una copertura assicurativa come segue:

• In caso di danno parziale:

I costi di riparazione fino a un massimo del prezzo di acquisto dell'oggetto assicurato al momento del sinistro. Per i mobili da giardino di grandi dimensioni (ad esempio, tavoli e mobili lounge), la riparazione viene effettuata gratuitamente sul luogo di installazione in Svizzera o ritirati per la riparazione in officina. Tutti i trasporti sono a carico e a rischio di Helvetic Warranty. Se l'indirizzo di servizio non è accessibile con veicoli a motore (ad esempio, zone pedonali, funivie, ecc.), i costi aggiuntivi risultanti sono a carico della persona assicurata.

Tutti gli altri oggetti assicurati devono essere inviati dalla persona assicurata all'officina convenzionata di Helvetic Warranty per la riparazione. I costi di spedizione sono a carico della persona assicurata, mentre i costi di restituzione sono coperti da Helvetia.

- **In caso di danno totale o riparazione non economica:**

Un rimborso sotto forma di un buono Conforama pari al valore del prezzo di acquisto originale dell'oggetto assicurato. Se tale indennizzo non è economicamente vantaggioso, il cliente riceverà un oggetto sostitutivo di pari tipologia e qualità. La valutazione della convenienza ai sensi di questa clausola è a discrezione di Helvetia e Helvetic Warranty.

In caso di danno totale, l'oggetto assicurato diventa di proprietà dell'assicuratore e deve essere consegnato a Helvetic Warranty prima della liquidazione dell'indennizzo, se richiesto. Si considera danno totale quando la riparazione dell'oggetto assicurato non è tecnicamente possibile o non è economicamente conveniente. Ai sensi di queste condizioni, una riparazione è considerata non conveniente se i costi superano il prezzo di acquisto originale.

Eventuali costi di smaltimento (inclusi costi di trasporto e viaggio) sono a carico della persona assicurata.

13. Franchigia

In caso di sinistro non vi è nessuna franchigia a carico della persona assicurata.

14. Esclusioni

Non sono coperti i danni e difetti:

- causati da influssi esterni;
- riguardanti materassi, coperte e piumini;
- dovuti a scolorimento ed esposizione alla luce solare;
- causati da fumo, cenere, inondazioni, vento o ossidazione;
- provocati da insetti, animali o uccelli;
- dovuti a sfilacciamento di tessuti e perdita di bottoni;
- relativi a caratteristiche naturali della pelle, come macchie di bruciature, morsi, punture di zecche e cicatrici aperte;
- causati dalla perdita di elasticità della schiuma interna;
- dovuti a crepe da tensione causate da secchezza nel legno massiccio;
- verificatisi prima dell'inizio della copertura assicurativa;
- avvenuti prima o durante la consegna, se il bene assicurato è stato consegnato (e installato) da Conforama o da un fornitore di servizi;
- coperti da altri contratti assicurativi;
- coperti da garanzia legale o da garanzia contrattuale di terzi (ad esempio, produttore o venditore);
- risultanti da modifiche apportate al bene assicurato (ad esempio, mobili modificati) non autorizzate dal produttore o dal venditore;
- derivanti direttamente da invecchiamento, usura, sporco o altri depositi;
- causati da uso eccessivo del bene assicurato (ad esempio, uso commerciale);
- dovuti al normale degrado di batterie, lampadine, molle a gas, scivolatoti (parti soggette a usura);
- causati da manutenzione inadeguata o mancato rispetto delle misure di manutenzione raccomandate dal produttore;
- derivanti da riparazioni non riuscite effettuate sotto garanzia del produttore;
- dovuti a errori di montaggio da parte di tecnici non autorizzati dal produttore o dal venditore;
- causati da riparazioni, manutenzioni, interventi di ripristino o pulizie eseguite autonomamente o commissionate dall'assicurato;
- dovuti a comportamento negligente o intenzionale da parte dell'assicurato o causati da bambini;
- derivanti da un uso improprio del bene assicurato secondo le istruzioni del produttore;
- se l'assicurato non è in grado di mettere a disposizione il bene assicurato;
- per i quali il processo di riparazione non viene gestito da Helvetic Warranty;
- conseguenti a vandalismo;
- derivanti da incendi o eventi naturali;
- causati da provvedimenti amministrativi, confische o scioperi;
- dovuti a eventi bellici, terroristici o disordini di qualsiasi tipo e alle relative misure di contrasto;
- causati da catastrofi naturali.

Non sono coperti nemmeno:

- danni consequenziali di qualsiasi tipo causati dal bene assicurato;
- costi di ispezione se non viene riscontrato alcun danno coperto;
- danni e costi derivanti da richiami da parte del produttore

Se il danno o il difetto da riparare non rientra nella garanzia, l'assicurato deve sostenere tutti i costi sostenuti da Helvetia e/o Helvetic Warranty.

15. Obblighi generali

L'assicurato è tenuto a informarsi sulle istruzioni operative e di manutenzione del produttore del bene assicurato e a rispettarle.

16. Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, la persona assicurata ha i seguenti obblighi:

- Segnalare immediatamente il sinistro a Helvetic Warranty (al massimo 14 giorni dopo averne preso conoscenza) in modo completo e veritiero tramite uno dei seguenti canali di comunicazione e, se richiesto, compilare il modulo di sinistro online:
 - Telefono: +41 44 563 62 58
 - Internet: www.helvetic-warranty.ch
- Presentare il contratto di acquisto, nonché foto dell'oggetto assicurato, se richiesto, e fornire tutte le informazioni necessarie per determinare il sinistro o l'entità dell'obbligo di prestazione dell'assicuratore.
- Se un terzo (es. un altro assicuratore) è responsabile del danno, la persona assicurata deve prima richiedere il risarcimento a quest'ultimo. Su richiesta, la persona assicurata deve fornire prova dell'importo della prestazione del terzo.

17. Gestione dei sinistri

I sinistri sono trattati esclusivamente da Helvetic Warranty.

18. Conseguenze della violazione degli obblighi

- **Per quanto riguarda gli obblighi di cui al punto 15, che devono essere adempiuti prima dell'evento assicurato, si applicano le seguenti disposizioni:**
Se la persona assicurata viola intenzionalmente o gravemente negligenemente un obbligo che deve essere adempiuto prima dell'evento assicurato, l'assicuratore può rescindere il contratto con effetto immediato entro un mese dalla conoscenza della violazione. L'assicuratore non ha diritto di rescindere se la persona assicurata dimostra che non ha violato l'obbligo intenzionalmente o gravemente negligenemente.

Se la persona assicurata viola intenzionalmente un obbligo che deve essere adempiuto prima dell'evento assicurato, l'assicuratore è esonerato dall'obbligo di prestazione. In caso di violazione gravemente negligente, l'assicuratore ha il diritto di ridurre la sua prestazione in proporzione alla gravità della negligenza della persona assicurata.

Se la persona assicurata viola un obbligo che deve mantenere l'equilibrio tra il rischio e il premio nel contratto di assicurazione, l'assicuratore è esonerato dall'obbligo di prestazione in proporzione alla differenza tra il premio pagato e quello che sarebbe stato previsto per il rischio maggiore. Per violazioni di altri obblighi di mera notifica e comunicazione che non influenzano la valutazione del rischio da parte dell'assicuratore, l'esenzione dalla prestazione si verifica solo se l'obbligo è violato intenzionalmente.

L'assicuratore rimane obbligato alla prestazione se la persona assicurata dimostra che non ha violato l'obbligo con grave negligenza. Ciò vale anche se la persona assicurata dimostra che la violazione dell'obbligo non ha avuto influenza sul verificarsi o sulla determinazione del sinistro o sull'entità della prestazione dell'assicuratore. Questo non vale se la persona assicurata ha violato l'obbligo in modo fraudolento.

- **Per quanto riguarda gli obblighi di cui al punto 16, che devono essere adempiuti dopo il verificarsi dell'evento assicurato, si applicano le seguenti disposizioni:**

Se la persona assicurata viola un obbligo che deve essere adempiuto dopo il sinistro, l'assicuratore è esonerato dall'obbligo di prestazione, salvo che la violazione non sia dovuta a dolo o grave negligenza.

Se l'obbligo non è violato con l'intento di influenzare l'obbligo di prestazione dell'assicuratore o di compromettere l'accertamento di circostanze che sono rilevanti per l'obbligo di prestazione dell'assicuratore, l'assicuratore rimane obbligato a prestare il risarcimento, a condizione che la violazione non abbia influenzato l'accertamento del sinistro o dell'importo della prestazione dell'assicuratore.

In caso di violazione negligente di un obbligo che la persona assicurata deve adempiere dopo l'evento assicurato, l'assicuratore potrà far valere i propri diritti solo se la persona assicurata è stata previamente informata delle condizioni di assicurazione o di un altro documento contenente l'obbligo.

19. Altre assicurazioni e responsabilità

Hanno priorità gli altri contratti di assicurazione in essere al momento del verificarsi del sinistro che coprono gli stessi rischi coperti dalla presente assicurazione. Solo nel caso in cui gli altri contratti non forniscano alcuna prestazione o prevedano solo prestazioni parziali, l'Helvetia provvederà ad erogare le prestazioni ai sensi delle presenti CGA.

Se una parte responsabile è tenuta a rispondere dell'evento, il suo obbligo di risarcimento ha la precedenza sull'obbligo di prestazione ai sensi del presente contratto. Se la parte responsabile rifiuta di adempiere al suo obbligo di prestazione e se sussiste un danno da rimborsare ai sensi delle presenti CGA, l'Helvetia anticipa la prestazione subentrando nei diritti nei confronti della parte responsabile nell'ambito delle presenti CGA. La detrazione della franchigia o le differenze di franchigia nonché le riduzioni dovute a negligenza grave, violazioni degli obblighi, sottoassicurazione e differenti valutazioni in caso di sinistro non vengono rimborsate ai sensi delle presenti CGA.

20. Trattamento dei dati

L'Helvetia tratta i dati personali solo nella misura necessaria alla gestione del contratto, delle pratiche relative ai sinistri e alle prestazioni. I dati possono essere inoltre trattati al fine di semplificare le procedure amministrative, ottimizzare i prodotti, eseguire rilevazioni statistiche e a scopi di marketing (p.es. newsletter, eventi, concorsi, profilazione, inviti, buoni, ecc.). I dati personali vengono conservati in formato fisico o elettronico per tutto il tempo necessario all'adempimento delle finalità del trattamento. Se necessario, i dati personali vengono trasmessi ai responsabili del trattamento e a terzi coinvolti (in particolare ad assicuratori precedenti, coassicuratori e riassicuratori e ad altri assicuratori interessati in Svizzera e all'estero nonché a società nazionali ed estere del Gruppo Helvetia). L'Helvetia può inoltre raccogliere le informazioni pertinenti, in particolare quelle sull'andamento dei sinistri, presso gli uffici competenti e altri terzi.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sull'elaborazione dei dati si prega di consultare il sito <http://www.helvetia.ch/protezionedati>.

21. Foro competente e legge applicabile

Il foro competente per tutte le controversie derivanti dal presente contratto o a essa correlate è, a scelta, la sede dell'Helvetia (San Gallo) o il domicilio della persona assicurata. Le presenti CGA sono disciplinate dal diritto svizzero.